# **ANGELO PALMA**

(a cura di)

# IL BILANCIO DI ESERCIZIO

# PROFILI AZIENDALI, GIURIDICI E PRINCIPI CONTABILI

SESTA EDIZIONE



#### **PREFAZIONE**

Ringrazio il curatore Prof. Angelo Palma per l'invito a scrivere la prefazione del volume, giunto alla sesta edizione, riguardante la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Molti studiosi della materia contabile, attinente alla sintesi dell'attività dell'impresa nel sistema dei valori di bilancio, hanno contribuito a questa opera. In proposito, rispetto alla precedente edizione (2016), l'insieme dei principi contabili nazionali (OIC) risulta ora aggiornato con la Direttiva 2013/34/UE del giugno 2013, attuata con il d.lgs. 139/2015.

Rammento che i principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili e che sono chiamati a disciplinare la declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale. Queste, per loro intrinseca natura e finalità (quali, ad esempio, quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui le norme sono rivolte. Ulteriormente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico.

Nella Prefazione alla precedente edizione evidenziavo come il bilancio di esercizio debba essere sempre considerato insieme alle relazioni accompagnatorie costituendo, con esse, un sistema informativo atto a garantire una minima informazione a tutte le classi di interessi che convergono nell'impresa. Mi pare che tale concetto sia tutt'ora attuale, pur alla luce di un contesto normativo parzialmente diverso e della progressiva accettazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ormai largamente consolidati (con alcuni pro ed alcuni contro). È attraverso questi strumenti che il dato contabile viene comunicato all'esterno, nell'ambito di un sistema fondato sul riconoscimento della unicità del bilancio d'esercizio e della varietà delle classi di interessi cui deve essere periodicamente assicurata l'adeguata informazione sulle vicende dell'im-

presa attraverso un linguaggio contabile comune che appare ancora parziale e a cui talune scelte del Legislatore nazionale non hanno probabilmente giovato.

Rammento l'importanza di collocare le norme di legge relative alla redazione dei conti annuali delle imprese e i connessi principi contabili nazionali all'interno di una teoria generale del bilancio di esercizio che, in molti casi, purtroppo non appare essere sufficientemente considerata e di considerare che, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, viene data rilevanza all'individuazione dei destinatari primari dell'informazione del bilancio, ossia in coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Solo un bilancio chiaro, veritiero e corretto è effettivamente utile a tali destinatari.

Gli Autori che hanno collaborato alla stesura della nuova edizione del volume hanno tenuto conto di quanto sopra nelle modalità più opportune richiamando, ove ritenuto necessario, alcuni riferimenti alla rendicontazione di carattere non finanziario, che prevede la redazione di bilanci di sostenibilità comprendenti informazioni relative alle tematiche c.d. "ESG" e di sostenibilità al fine di rendere conto ai propri stakeholder l'impegno nell'ambito della Corporate Social Responsibility (CSR). L'obiettivo è quello di facilitare la comprensione dell'operato dell'organizzazione che predispone il bilancio di esercizio nel generare valore in modo sostenibile attraverso strategie di lungo termine.

La sostenibilità del business si coniuga al principio consolidato della continuità aziendale (going concern): il principio contabile nazionale OIC (aggiornato da ultimo a marzo del 2018) precisa che "Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società"

La nuova edizione del volume risulta aggiornata con il documento approvato in via definitiva in data 4 maggio 2022 dal Consiglio di

Gestione dell'OIC, Emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti alla Legge europea 2019-2020 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)". Risulta, invece, ancora in corso di elaborazione il contenuto del principio contabile relativo ai ricavi.

Rinnovo l'auspicio, per questo volume, di conseguire oltre l'attenzione degli studiosi, lo stesso successo già segnalato dalle edizioni precedenti.

Un pensiero speciale va alle nuove generazioni di studenti: desidero sottolineare l'importanza di un testo scritto anche in un contesto caratterizzato da nuove forme di didattica e di apprendimento on-line e da "remoto".

Milano, 30 giugno 2022

Mario Cattaneo Professore emerito di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Termine estratto capitolo

#### **PRESENTAZIONE**

Pur avendo cessato da alcuni anni, per pensionamento, l'insegnamento nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'editore Giuffrè mi ha proposto di curare una nuova edizione del libro sul bilancio di esercizio; la precedente data 2016 e la prima risale al lontano 1996.

Onorato della richiesta, ho accettato con piacere e entusiasmo, così come i colleghi Autori che con me avevano collaborato nell'edizione precedente.

Quando un autore rilegge un proprio scritto di solito è critico con se stesso ed è spinto a intervenire, con revisioni formali e sostanziali. Così è stato anche nell'attuale circostanza. A ciò si sono aggiunte due ragioni: il condiviso desiderio degli autori di far sì che gli argomenti risultassero trattati con sempre maggiore chiarezza e incisività, inalterata l'impostazione di fondo, ossia coniugando l'approccio metodologico, offerto dalla conoscenza dell'economia delle imprese e della logica contabile e del bilancio, con un'appropriata lettura del dettato normativo, integrato dai principi contabili OIC e IAS/IFRS vigenti, con i dovuti aggiornamenti derivanti dalle più recenti modifiche nella disciplina, senza trascurare le esigenze applicative.

È noto che la materia del bilancio è soggetta a modifiche nel tempo, per effetto dell'evoluzione dei mercati, delle caratteristiche e della funzione sociale delle imprese e, in parallelo, della richiesta di un'informazione qualitativamente sempre maggiore.

In questo quadro la disciplina civilistica sul bilancio di esercizio in Italia ha dettato disposizioni per comportamenti omogenei delle imprese e per risultati qualitativamente uniformi attraverso la fissazione di principi e di criteri generali. Un ruolo complementare alle norme giuridiche è rappresentato dai principi contabili di generale accettazione emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che hanno il compito di integrare e interpretare, sul piano tecnico-applicativo, le disposizioni normative, costituendo un riferimento e uno strumento indispensabile per il redattore del bilancio.

Il sistema di bilancio è stato interessato negli ultimi anni da sempre maggiori interventi, *in primis* a livello di disciplina comunitaria e, di riflesso, a livello nazionale. Si è assistito — dopo la madre delle riforme, costituita dal d.lgs. n. 127/1991, in attuazione della IV e della VII direttiva UE, rispettivamente sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, e dalla successiva direttiva n. 34/2014, recepita in Italia con il d.lgs. n. 139/2015 — a più revisioni, di differente portata, tutte comunque orientate a perseguire, in via concomitante, tre obiettivi:

- 1. soddisfare le attese di conoscenza, ovvero di trasparente e uniforme informazione degli *stake-holders* sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, atteso il crescente ruolo sociale delle imprese in generale;
- 2. disporre, a beneficio dei *manager*, di riferimenti giuridici e tecnici puntuali per redigere correttamente il bilancio;
- 3. permettere agli organi di controllo di avere riferimenti inequivocabili per l'esercizio dei propri compiti.

In questo contesto il legislatore ha assunto una decisione di fondo nella disciplina sul bilancio, con disposizioni sempre più articolate e specifiche, differenziate tra imprese quotate e imprese cosiddette ordinarie. Infatti, da alcuni anni non vi è una disciplina sul bilancio comune per tutte le imprese; le imprese quotate devono redigere il documento con l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dalla *International Accounting Standard Board* (IASB), le imprese ordinarie devono redigerlo secondo le norme del Codice Civile, integrate dai principi contabili OIC predisposti dall'Organismo italiano di contabilità. Queste ultime possono optare, quale scelta volontaria, per gli IAS/IFRS.

Nell'ultimo decennio si è assistito a ulteriori interventi sul bilancio di esercizio, sia da parte del legislatore civilistico, sia da parte dell'Organismo italiano di contabilità, ma anche all'ampliamento dell'informativa, attraverso una *Disclosure* complementare alla contabile, riguardante gli aspetti ambientale, sociale e di governance dell'impresa, riassunta nel bilancio di sostenibilità. Infatti il d.lgs. n. 254/2016, in applicazione della direttiva sulle "informazioni non finanziarie", ha posto l'obbligo agli enti di interesse pubblico (società quotate, banche, assicurazioni) e alle società e ai gruppi di grandi dimensioni di redigere la "dichiarazione di carattere finanziario", ovvero il "sustainability report", che fa seguito all'attenzione che molte imprese già da alcuni anni avevano prestato, con scelta volontaria.

Il decreto, per far sì che l'informativa data attraverso il documento sia coerente con le finalità e con l'oggetto, fissa delle linee guida, che l'estensore deve seguire. In questa direzione sta operando a livello internazionale l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) nel predisporre appositi *standard* internazionali con lo scopo di uniformare il *report* di sostenibilità. L'informativa non finanziaria è parte integrante della relazione sulla gestione.

In breve, gli interventi più recenti sul bilancio sono i seguenti:

- 1. con il d.lgs. n. 139/2015 sono stati introdotti il principio generale della "rilevanza", nell'ambito dell'art. 2343, comma 4, Codice Civile; un ulteriore criterio di valutazione, in affiancamento allo storico criterio del costo, rappresentato dal costo ammortizzato, da applicare, sussistendone le condizioni, ai crediti, ai debiti, ai titoli; quali nuovi componenti del bilancio, sia per l'aspetto classificatorio, sia per quello valutativo, gli strumenti finanziari; la redazione obbligatoria del rendiconto finanziario;
- 2. al tempo stesso, l'Organismo Italiano di Contabilità, in virtù del citato decreto legislativo, che ha affidato all'OIC il compito di procedere all'aggiornamento dei principi contabili nazionali, è intervenuto con significative integrazioni e revisioni; inoltre, sono stati emanati emendamenti a alcuni principi contabili, per evitare l'insorgere di problematiche interpretative da parte del redattore del bilancio.

Il libro muove in continuità lungo la consolidata matrice delle edizioni precedenti, a ragione della solidità dell'impianto, che privilegia il riferimento alle questioni di metodo che, per definizione, non richiedono sostanziali modifiche nel tempo, ma adattamenti al mutare delle specifiche norme giuridiche e dei principi contabili, con il proposito degli autori in ogni caso della chiarezza e semplicità espositiva, unite al rigore scientifico.

Il processo evolutivo in atto da tempo nella disciplina normativa e nella prassi consolidata impone la precisazione che gli scritti trattano solo le imprese operanti nei settori industriale, commerciale e di servizi (sono perciò escluse le imprese bancarie, assicurative e finanziarie) e sono aggiornati alla situazione evidente a **fine maggio 2022**.

Ciò premesso, il libro è suddiviso in tre parti. Nella prima, dopo una necessaria premessa, che rappresenta il quadro evolutivo dell'informativa societaria degli ultimi tempi, e tutt'ora in atto, attraverso il bilancio di esercizio, sono trattati, in successione organica e sistematica, la cosiddetta clausola generale, i principi generali di redazione del bilancio, gli strumenti di rappresentazione dei valori attraverso i modelli dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, i processi di valutazione, i documenti informativi comple-

mentari al bilancio, rappresentati dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Completano la prima parte gli strumenti finanziari e le imposte sul reddito nel bilancio di esercizio.

Nella seconda parte è sviluppata la redazione del bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto delle principali ultime novità, espresse da: il nuovo modello di contabilizzazione delle operazioni di *leasing* e di locazione finanziaria, previsto dal (nuovo) principio IFRS 16, che sostituisce il precedente IAS 16; la contabilizzazione degli strumenti finanziari, prevista dal nuovo IFRS 9, che sostituisce lo IAS39 per la valutazione dei crediti, dei titoli e dei debiti; il nuovo modello di *impairment*, basato sulle ECL (*Expected Credit Losses*) nella valutazione dei crediti.

Completa il libro (terza parte) lo scritto nel quale, per cenni, sono evidenziati, a beneficio degli studenti, i principali riferimenti per la comprensione del bilancio consolidato.

Gli scritti sono arricchiti da tabelle per favorire la rappresentazione, sintetica e unitaria, dell'argomento oggetto di trattazione e da molti esempi applicativi per aiutare a meglio comprendere le tematiche più complesse.

Il libro, come le precedenti edizioni, è rivolto principalmente, ma non esclusivamente, allo studente universitario delle facoltà economiche; si ritiene utile anche per i cultori, i professionisti e i responsabili amministrativi dell'azienda, appassionati del bilancio.

Rinnovo vivi e sinceri ringraziamenti agli amici e colleghi che hanno condiviso con me lo stimolo e il sacrificio di questa nuova edizione riveduta, i professori Silvano Corbella, Franco Dalla Sega, Alberto Giussani, Alessandro Lai, Andrea Lionzo, Alessandro Panno, Claudio Sottoriva, Marco Saverio Spolidoro, Riccardo Stacchezzini, Giulio Tedeschi, Claudio Teodori, Gabriele Villa.

Tutti gli autori esprimono gratitudine e riconoscenza al loro Maestro professor Mario Cattaneo che, dopo averli appassionati all'ampia e complessa tematica del bilancio, ha voluto onorarli con la prefazione del libro.

Milano, 30 giugno 2022

Angelo Palma Professore Associato di Economia Aziendale, già docente nell'Università Cattolica del Sacro Cuore Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa	

#### CAPITOLO I

# IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL SISTEMA DI *CORPORATE REPORTING*: ASPETTI GENERALI, DISCIPLINA, PRINCIPI CONTABILI E *REPORT* DI SOSTENIBILITÀ

di Alessandro Lai

Sommario: 1. Le esigenze conoscitive soddisfatte dal bilancio di esercizio. — 2. Il sistema normativo riguardante il bilancio di esercizio. — 3. Il dualismo normativo riguardante il bilancio. — 4. Le nuove direzioni del *reporting* aziendale. — 5. Verso una reportistica integrata.

# 1. Le esigenze conoscitive soddisfatte dal bilancio di esercizio.

Affrontare, a distanza di 140 anni dall'emanazione della prima disposizione sul bilancio d'esercizio nel Codice di Commercio del 1882, il tema delle relazioni esistenti tra la redazione del bilancio, la normativa di riferimento, i principi contabili, e il ruolo del bilancio stesso nel più vasto sistema di *corporate reporting* porta a sottolineare una ricca e ininterrotta dialettica intercorsa fra i soggetti interessati alla sua formazione.

Tra i grandi temi che attengono alla ragione dell'esistenza del bilancio e di una sua normativa sono infatti da rimarcare:

- *a*) la tutela degli interessi dei soggetti che si relazionano con le imprese, primariamente perché vantano, nei confronti di quelle, ragioni di credito o attese di remunerazione;
- b) la necessità, di interesse pubblico, di disporre di informazioni sui soggetti individuali o collettivi che realizzano forme di lavoro organizzato:
- c) il dovere, per coloro che guidano tali entità, di monitorare consapevolmente il frutto del proprio operato;
- d) l'opportunità, sempre per gli stessi soggetti, di elevare i risultati aziendali a un momento di comunicazione che possa catalizzare l'inte-

resse dei terzi e degli investitori in particolare, giusta l'esigenza di una legittima remunerazione.

La tutela degli interessi sta alla base e sorregge, in economie di mercato, le ragioni dell'informativa contabile, sebbene non le esaurisca.

Da sempre, la tutela dei terzi creditori e degli apportatori di capitale di rischio ha richiesto che *i*) la concessione di credito o *ii*) l'investimento di capitale abbiano luogo alla luce di informazioni ricorrenti sui soggetti finanziati o nei quali si investe. Mentre la situazione *i*) richiede un accertamento anche quando il credito è da erogare a un soggetto privato, l'esigenza di cui *ii*) è tipica delle attività di impresa e si lega dunque alla necessità di conoscere una dinamica, quella della gestione, che non può essere colta con informazioni sintetiche come quelle riguardanti i soggetti privati. Invero, la complessità della gestione impone l'assunzione di informazioni più ampie e più raffinate.

Questa prospettiva, che ha retto l'impostazione del bilancio per ben oltre un secolo, dai tempi del Codice di Commercio del 1882, e poi dal Codice Civile del 1942 fino alle attuali impostazioni, appare a oggi non confliggente ma se mai parzialmente superata dall'idea di una numerosità più estesa di soggetti interessati al bilancio, portatori di tanti interessi individuali, oltre che di un vero interesse pubblico, cioè elevato a interesse della collettività, ed esteso persino a livello internazionale.

In quanto istituzioni economiche del capitalismo, le imprese destano interesse:

- da parte di coloro che hanno relazioni con esse, per le motivazioni intrinseche al loro rapporto. Oltre ai predetti creditori (anche bancari) e investitori, l'interesse dei lavoratori, dei clienti, dello Stato si lega primariamente alle relazioni che essi stabiliscono con le imprese, essendo comune a tutti tali soggetti, pur con differenziati obiettivi, l'attenzione alla continuità aziendale. L'impresa è infatti un formidabile trasformatore di interessi, perché riesce a far convergere quelli individuali (ognuno dei soggetti di cui sopra ha obiettivi suoi propri, di per sé non commensurabili a quelli degli altri) in uno comune, che si manifesta in un'attesa di prosperità a valere nel tempo;
- da parte dei soggetti che non sono (ancora) in relazione con esse e comunque della collettività, per il contributo che le imprese apportano direttamente o indirettamente al territorio nel quale pongono in essere i propri processi direzionali o nel quale svolgono la propria operatività: opportunità professionali, fruibilità di servizi o di

prodotti disponibili anche per chi non ne ha ancora beneficiato, condizioni di benessere generale che si diffondono nei territori prossimi alla sede delle imprese, per effetto della ricchezza che queste distribuiscono;

— da parte della collettività tutta e, conseguentemente, di coloro che ne esprimono la rappresentanza politica e istituzionale, se è vero che il crescere delle imprese, lo stabilirsi dei loro headquarter in un luogo o in un altro, il loro attivare o disattivare unità produttive, il loro influire sulle condizioni climatiche e ambientali, così come anche il loro cessare hanno riflesso sul benessere che una comunità organizzata cerca di raggiungere per tutti gli appartenenti alla stessa. Il desiderio di conoscenza in ordine all'andamento aziendale si estende anche a coloro che, a qualunque titolo, appaiono espressioni di quella collettività, per effetto vuoi di un mandato politico o istituzionale di rappresentanza (amministratori pubblici o funzionari pubblici), ovvero perché sono parte di collettivi interessati al pubblico, al sociale, così come a temi ambientali o di sostenibilità (organizzazioni e istituzioni per il sociale, ecc.): tali fattispecie estendono considerevolmente la tradizionale esigenza di comprendere la contribuzione che le imprese possono dare attraverso la corresponsione delle imposte dirette e indirette, perché la ricchezza con la quale un'impresa può fecondare (o di cui può privare) l'ambiente in cui opera va ben al di là della sola corresponsione dell'ordinaria contribuzione fiscale. Questa acquisizione culturale, che coinvolge le imprese molto direttamente nel sistema sociale circostante. è resa più viva dall'attitudine e dalla sensibilità soprattutto delle giovani generazioni attente al proprio sistema ambientale e sociale, nonché alla sostenibilità: muove dunque con forza esigenze conoscitive in precedenza non esistenti, sia da parte di nuovi soggetti, sia in ordine a nuovi argomenti dai quali la rendicontazione periodica non può e non potrà prescindere.

Insieme a questi cambiamenti, si sta modificando la mentalità dei soggetti di impresa, che un tempo vedevano nel bilancio uno strumento da nascondere (quasi un fatto, se così si può dire, privato) e ora lo interpretano sempre di più come un documento da esibire al pubblico, per la cui presentazione vale la pena di organizzare eventi aperti a una schiera significativa di *stakeholder*, attirando a sé persone e istituzioni nel momento in cui i risultati si svelano e si rendono trasparenti verso tutti.

È questo un passaggio assai delicato, in quanto vede accrescersi

l'esigenza di accountability da parte dei soggetti che governano le imprese.

Questo cambiamento è percepibile in modo assai forte anche in un contesto come quello che ha contraddistinto per anni il nostro paese, in cui l'idea di impresa si combinava con una visione di proprietà padronale, di custodia gelosa delle informazioni sui risultati e sulla operatività, frutto del soggetto che ne era responsabile in quanto proprietario. La connotazione prevalentemente "familiare" del nostro capitalismo sembrava in passato chiudere le prospettive e l'interesse per una vera informativa pubblica.

Ma la crescita del ruolo sociale che le imprese hanno, e che peraltro era stato anche in Italia anticipato dalla visione di alcuni imprenditori illuminati, ha stravolto negli ultimi anni il senso e la direzione di marcia della rendicontazione contabile. L'ha mutata lungo alcune direzioni concomitanti:

- estendendone l'interesse a soggetti prima non considerati (come sopra si è visto);
- elevando il livello (e anche la quantità) di informativa da fornire con il bilancio;
- raffinando alcuni tecnicismi di bilancio alla luce di una sensibilità più spiccata verso l'investitore, che tuttavia non esclude la considerazione degli altri soggetti;
- prevedendo nuove forme di *accounting* di fenomeni in passato non monitorati dalle tradizionali visioni contabili e spingendo verso la complementare *disclosure* di "informazioni non finanziarie" che si identificano negli aspetti ambientali, sociali e di *governance*, oggi declinati secondo la nuova attenzione alla sostenibilità.

Queste nuove prospettive non hanno certo fatto venir meno l'interesse di conoscenza in ordine al monitoraggio dei soggetti che hanno la responsabilità della gestione: esso assume significato non solo nei contesti in cui è importante la valutazione della prestazione manageriale, ma più in generale quale elemento di verifica e di confronto con il mercato anche per chi guida l'impresa in proprio. Il bilancio diventa pertanto la pietra sulla quale si fonda la conferma della linea gestionale interpretata dall'apparato manageriale, ovvero il punto di svolta verso nuove direzioni operative o strategiche che si accompagnano a un ricambio nella guida dell'impresa.

È evidente dunque come un apparato tecnicamente complesso quale quello Termine estratto capitolo interazione forte con i

# CAPITOLO II

# ASPETTI GIURIDICI DELLA FORMAZIONE E DELLA NATURA DEL BILANCIO. LE CLAUSOLE GENERALI DELLA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA E DELLA CHIAREZZA

di *Giovanni Emanuele Colombo*, rielaborato e aggiornato da *Marco Saverio Spolidoro* 

Sommario: 1. Procedimento di formazione del bilancio. — 2. Natura giuridica dell'informazione contenuta nel bilancio. — 3. La sequenza « clausola generale », « principi di redazione » e « norme specifiche »: sguardo d'assieme. — 4. La « rappresentazione veritiera e corretta ». — 5. La « chiarezza ». — 6. La sovraordinazione delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. — 7. Il principio di rilevanza.

# 1. Procedimento di formazione del bilancio.

1. « Bilancio di esercizio » di una società è il nome di un sistema di informazioni contabili, organizzate in uno stato patrimoniale, un conto economico, un rendiconto finanziario, corredati da una nota integrativa (art. 2423, comma 1), e pubblicate — con altri documenti — al termine di ogni esercizio sociale tramite deposito nel registro delle imprese o invio a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea (art. 2435, comma 1).

L'esercizio non può durare più di un anno e normalmente dura un anno. Esercizi più brevi di un anno sono accidentali: per esempio, un esercizio può durare meno di un anno se è previsto che l'esercizio "chiuda" al 31 dicembre di ogni anno, ma la società sia stata costituita in marzo: il primo esercizio dura quindi nove mesi (1). Da tener distinti

<sup>(1)</sup> Secondo la *Massima 116* della Commissione società del Consiglio notarile di Milano, è possibile anche superare i dodici mesi, in casi particolari: « si ritiene legittima la previsione dell'atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell'atto medesimo ».

dai bilanci di esercizi sociali che durino meno di un anno sono i bilanci straordinari o interinali, che debbono per legge (o possono per convenienza) esser "chiusi" a date diverse da quella prevista per la chiusura del bilancio di esercizio e sono riferiti a periodi di tempo più brevi di un anno. Sebbene la legge stabilisca in molti casi espressamente che i bilanci straordinari siano redatti secondo le regole che disciplinano i bilanci di esercizio, questo non avviene sempre: si ritiene però che nella redazione dei bilanci straordinari sia necessario, salvo eccezioni giustificate da particolari finalità, far riferimento al bilancio di esercizio.

Il deposito del bilancio è normalmente l'esito finale di un procedimento che coinvolge diversi organi e attori. La redazione, intesa come procedimento concluso con la scrittura del documento, è opera degli uffici della società, sotto la direzione, ove previsto (art. 154-bis d.lgs. n. 58/1998, per gli emittenti quotati) del dirigente preposto per la redazione dei documenti contabili. Il progetto di bilancio non è tuttavia perfezionato, come atto, prima che ne sia stata deliberata l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione (2). Il bilancio vero e proprio richiede poi l'approvazione dell'assemblea, che è preceduta da atti e formalità intermedie.

Il termine iniziale del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese è mobile, essendo costituito dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza. Tuttavia l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza devono essere tenute entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o in un termine più breve, se lo prevede lo statuto, ovvero entro centottanta giorni, « quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione » (art. 2364, comma 2, cod. civ.).

Il ritardo nella pubblicazione del bilancio da parte degli amministratori è sanzionato ai sensi dell'art. 2630 cod. civ.; il ritardo nella presentazione del bilancio all'assemblea costituisce un inadempimento degli obblighi degli organi sociali a ciò tenuti e del revisore, a seconda dei casi. Il ritardo nell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza non comporta l'invalidità della deliberazione. È inoltre discusso se, in mancanza di approvazione del

 $<sup>\</sup>left(^{2}\right)$  Ovviamente, dove vi sia un amministratore unico, la deliberazione consiliare non ha luogo.

bilancio da parte dell'organo competente, gli amministratori debbano comunque pubblicare il bilancio da loro predisposto. Poiché tuttavia il bilancio esiste come atto giuridico solo dal momento della sua approvazione in assemblea, è preferibile la tesi per cui, in mancanza di tale approvazione, gli amministratori non possano eseguire alcun deposito (3).

Il consiglio non può delegare l'approvazione del progetto di bilancio all'amministratore delegato o ad altro consigliere (art. 2381, comma), perché l'atto deve esser fatto proprio, con le connesse responsabilità, dall'intero consiglio. In occasione dell'adozione del progetto di bilancio, l'organo amministrativo approva anche la relazione di cui all'art. 2428 e gli ulteriori documenti destinati a corredare il bilancio di esercizio (per es. il bilancio consolidato). Il pacchetto informativo così approvato dal consiglio di amministrazione deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al revisore (se presenti) almeno trenta giorni prima della convocazione dell'organo competente per la deliberazione, perché sindaci e/o revisore redigano la propria relazione. Il termine è a favore del collegio sindacale e del revisore, che possono rinunziarvi.

Dopodiché, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (o un prospetto riepilogativo per quelle incluse nel consolidamento) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione (art. 2429, comma 3) (4). Anche questo termine può essere oggetto di rinuncia da parte degli interessati, ma in difetto di rinuncia il mancato rispetto del termine vizia la deliberazione. Peraltro, il termine si considera rispettato se intercorrono quindici giorni dal deposito e la data (anche posteriore alla prima convocazione) in cui è assunta la deliberazione.

<sup>(3)</sup> Conf. Trib. Brescia 13 maggio 2002. Taluni registri delle imprese accettano comunque il deposito di bilanci non approvati.

<sup>(4)</sup> I giorni devono essere "liberi": Trib. Milano, 9 ottobre 2017, sent. 10048/2017, ined., sulla scorta di Cass. 18 agosto 1993, n. 8760, in materia di riduzione del capitale per perdite. Se il termine di convocazione dell'assemblea fosse inferiore a quindici giorni, come nelle s.r.l., la società dovrebbe porre in essere le misure necessarie per assicurare l'informazione ai soci circa l'avvenuto deposito del bilancio in vista dell'assemblea non ancora formalmente convocata: così Trib. Milano, 30 marzo 2021, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

# 2. Natura giuridica dell'informazione contenuta nel bilancio.

Il progetto di bilancio è atto puramente interno alla società, privo di qualsiasi efficacia nei confronti di chiunque, compresi i soci (in quanto operino come terzi, per esempio in quanto creditori della società). Anche dopo l'approvazione e la pubblicazione, il bilancio non è una dichiarazione di volontà produttiva di effetti negoziali. Si discute se possa considerarsi una dichiarazione di scienza, per esempio ai fini della ricognizione di debito (art. 1988) o dell'interruzione della prescrizione (art. 2944), oppure se alle appostazioni del bilancio, al passivo, possa attribuirsi il valore di una confessione (art. 2730 e ss.) (5). Data tuttavia la regola per cui gli attivi possono essere iscritti solo se certi, e i passivi anche quando il rischio, pur essendo incerto, sia probabile (6), la tesi secondo cui il bilancio può essere usato senza limitazioni ai fini sopra indicati è da respingere. Se il bilancio ha valore probatorio, come molti ritengono, lo ha tenendo conto del fatto che esso rappresenta le pretese che terzi vantano nei confronti della società, a prescindere dal giudizio giuridico sulla loro fondatezza e sussistenza (malgrado cioè che la società ritenga di poter contestarne i fatti costitutivi o di far valere fatti estintivi o modificativi); allo stesso modo, la mancata inclusione di un credito nel bilancio non significa che la società vi abbia rinunciato o lo ritenga insussistente o estinto.

Le caratteristiche e la qualità dell'informazione che si possono ricavare dal bilancio di esercizio dipendono non solo dai dati contabili, ma anche dalle regole giuridiche che ne stabiliscono la struttura e che si applicano alle relative valutazioni. L'uniformità delle regole permette una migliore comprensione e la comparabilità dei bilanci, in vista degli obiettivi che si propone il Legislatore. L'attuale articolazione della disciplina del bilancio nel codice civile è il risultato del recepimento di

rappresentativa »Termine estratto capitolo

<sup>(5)</sup> Trib. Roma, 17 ottobre 2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, ha affermato che « seppure la mera approvazione del bilancio non può costituire deliberazione della determinazione del compenso dell'amministratore, ben può avvenire che — ove il compenso sia stato già in precedenza determinato — l'approvazione del bilancio che contenga l'indicazione del debito relativo a quel compenso valga come riconoscimento di debito ». Ma Trib. Milano, 23 settembre 2015, ivi, osserva che « generiche appostazioni di passività in bilancio non costituiscono riconoscimento di debito. Ciò, a prescindere dal vaglio della veridicità, correttezza e chiarezza delle appostazioni stesse, che si svolge sul diverso piano della legittimità del bilancio nella sua dimensione

#### CAPITOLO III

# I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

di Silvano Corbella

Sommario: 1. I principi generali di redazione del bilancio: cenni introduttivi. — 2. Il principio di continuazione dell'attività. — 3. Il principio di competenza. — 4. Il principio di prudenza. — 4.1. Le relazioni tra principio di competenza e principio di prudenza. — 5. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. — 6. Il principio di valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio. — 7. Il principio di costanza dei criteri di valutazione.

# 1. I principi generali di redazione del bilancio: cenni introduttivi.

Il sistema normativo predisposto dal Legislatore nazionale ai fini della disciplina del bilancio d'esercizio contempla, come evidenziato nei capitoli precedenti, un assetto strutturato su tre livelli articolati con generalità decrescente: la "clausola generale" di redazione (art. 2423 cod. civ.), i principi generali di redazione (art. 2423-bis cod. civ.) e di classificazione (art. 2423-ter cod. civ.), le norme applicative (artt. 2424 e ss. cod. civ.). Al secondo livello di siffatta struttura gerarchica si collocano, pertanto, i principi generali di redazione, brevemente introdotti in chiusura del precedente capitolo e oggetto di approfondimento nella presente analisi. Tali principi costituiscono esplicazioni della clausola generale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta (cfr. supra cap. II), giacché vi attribuiscono concretezza consentendo il passaggio dalla realtà osservata alla sua rappresentazione contabile (1). Ne consegue che i principi in parola non identificano la funzione del bilancio ma trovano ragione d'essere, ad un livello inferiore di generalità, proprio nell'assolvimento di tale funzione. Per verso opposto, i principi in esame si pongono ad un livello di generalità

<sup>(1)</sup> C. ANGELICI-C. GIAMBANCO, I principi di redazione del bilancio, in M. Busso-LETTI (a cura di), La nuova disciplina dei bilanci di società, Giappichelli, 1993, 41.

**superiore** rispetto ai principi applicativi di valutazione delle singole voci del bilancio. Essi, infatti, "per il rapporto di coerenza che intrattengono con i principi pertinenti la valutazione delle singole poste di bilancio... e per il loro valore normativo nei confronti di questi ultimi... svolgono la funzione pragmatica di postulati "tecnici" pur non possedendone lo *status* logico" (<sup>2</sup>).

I principi generali di redazione del bilancio di esercizio sono espressamente disciplinati — nei punti da 1) a 6) — all'art. 2423-bis del codice civile.

- "Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

Il testo dell'art. 2423-bis cod. civ., trova poi spiegazione e interpretazione nel principio contabile OIC 11 "Bilancio d'esercizio — Finalità e postulati".

Circoscrivendo l'attenzione ai principi espressamente richiamati dalla norma, giova sottolineare come l'esposizione proposta dal Legislatore non sia sempre lineare e consequenziale — principio per

<sup>(2)</sup> F. Pontani, I principi di redazione del bilancio di esercizio, 102, in A. Palma (a cura di), Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano, Giuffrè, 2008.

principio — in base ad un definito ordine logico e/o gerarchico; infatti: *i*) talvolta i principi risultano tra loro **accostati** e "**interconnessi**" (è il caso del principio di prudenza e di competenza), quasi a voler enfatizzare il loro legame "a sistema", in grado di attribuire al complesso dei principi un *quid* aggiuntivo rispetto alla somma dei singoli elementi; *ii*) talvolta il medesimo principio è enunciato in **più punti distinti** dell'art. 2423-*bis* cod. civ. (è il caso del principio di competenza, citato *sub* 3 e *sub* 4), in modo da dare enfasi a taluni profili peculiari dei singoli principi, dotandoli di "forza normativa" per effetto della specifica menzione di legge.

Nel quadro delineato, nel seguito del capitolo si richiamano e commentano i principi generali espressamente citati dalla norma; peraltro, nel fare ciò, si prescinde dalla sequenza sancita dall'art. 2423-bis, privilegiando invece un ordine logico-espositivo che trova i propri presupposti nella tecnica ragionieristica; i principi esaminati sono i seguenti:

- il principio di continuazione dell'attività (par. 2);
- il principio di competenza (par. 3), con le "sotto-specificazioni" ascrivibili al principio di realizzazione e al principio di correlazione;
- il principio di prudenza (par. 4), con la "sotto-specificazione" del principio di dissimmetria e con un approfondimento dedicato alle relazioni con il principio di competenza di cui al precedente paragrafo (par. 4.1);
  - il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (par. 5);
- il principio di valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio (par. 6);
  - il principio di costanza dei criteri di valutazione (par. 7).

In coerenza con la struttura espositiva anticipata, nel prosieguo si esaminano singolarmente i principi di redazione del bilancio di esercizio testé indicati.

# 2. Il principio di continuazione dell'attività.

Il principio di continuazione dell'attività (o principio di *going concern*) impone che la redazione del bilancio di esercizio si fondi sull'assunto della prosecuzione della gestione aziendale in una prospettiva di duraturo funzionamento dell'impresa. La prospettiva di funzionamento, prescritta per il tramite del principio in esame, è la sola **coerente con l'impianto normativo** sancito dalla vigente normativa,

che, per l'appunto, dispone principi e criteri di valutazione che sono esclusivamente strumentali alla misurazione del reddito di esercizio e del capitale di bilancio in un **contesto di ordinario andamento aziendale**.

La portata del principio può essere meglio compresa ragionando a contrariis, supponendo il venir meno delle condizioni idonee a far presumere la continuazione dell'attività, ad esempio in ipotesi di liquidazione della società. In tale circostanza, cambia l'oggetto della misurazione contabile e, di conseguenza, cambia anche lo scopo conoscitivo che la informa: non si tratta più di esprimere il capitale di funzionamento strumentale alla misurazione del reddito di esercizio. bensì di rappresentare una nozione di capitale coerente con una futura gestione liquidatoria (il cd. capitale di liquidazione). Peraltro, "mutando l'oggetto [e lo scopo conoscitivo che ne deriva], cambia sostanzialmente la logica valutativa" (3) del capitale, dovendosi applicare, nell'esempio prospettato, criteri coerenti con la gestione di liquidazione; tali criteri sono tipicamente riconducibili, avuto riguardo agli elementi patrimoniali attivi, alla categoria dei "valori di realizzo per stralcio". Ecco che quindi emerge con chiarezza come la "logica valutativa" sancita dal Legislatore nazionale si svuoterebbe di significato in una prospettiva liquidatoria, proprio in quanto esclusivamente pensata al fine di esprimere le condizioni di ordinario funzionamento aziendale. In sintesi, venendo meno la prospettiva di funzionamento cambia l'oggetto della misurazione di bilancio nonché lo scopo conoscitivo che ne informa la redazione, talché devono essere applicati criteri diversi da quelli previsti in ipotesi di going concern, criteri quindi coerenti con il "nuovo" oggetto e con il "nuovo" scopo.

Passando dal caso emblematico della liquidazione a fattispecie più concrete e diffuse, giova rilevare come il venir meno della prospettiva di funzionamento, nella realtà operativa, è di norma riconducibile a situazioni aziendali di elevato indebitamento e di forte squilibrio finanziario, là dove le precarie condizioni di solidità portano a mettere in dubbio l'attitudine dell'impresa a permanere in condizioni di ordinario funzionamento in quanto incapace di onorare le obbligazioni sociali, rendendo quindi necessario attivare soluzioni atte a gestire la patologia aziendale (liquidazione, concordato, ecc.).

<sup>(1)</sup> V. Co Termine estratto capitolo 13. in V. Copa. G. Frattina.

#### CAPITOLO IV

# GLI ELEMENTI DI STRUTTURA DEL BILANCIO: LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO

di Gabriele Villa

Sommario: 1. Premessa. — 2. Le regole-quadro dettate dal Legislatore sull'articolazione degli schemi di bilancio. — 3. I profili di struttura dello stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del Codice civile. — 4. Il contenuto dello stato patrimoniale. — 4.1. I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. — 4.2. Le immobilizzazioni. — 4.2.1. Le immobilizzazioni immateriali. — 4.2.2. Le immobilizzazioni materiali. — 4.2.3. Le immobilizzazioni finanziarie. — 4.2.4. Le immobilizzazioni acquisite in leasing. — 4.3. L'attivo circolante. — 4.3.1. Le rimanenze. — 4.3.2. I crediti. — 4.3.3. Le attività finanziarie. — 4.3.4. Le disponibilità liquide. — 4.4. I ratei e i risconti. — 4.5. Il patrimonio netto. — 4.6. I fondi per rischi e oneri e il t.f.r. — 4.7. I debiti. — 5. I profili di struttura del conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile. — 6. Il contenuto del conto economico. — 6.1. Il valore della produzione. — 6.2. I costi della produzione. — 6.3. I proventi e oneri finanziari. — 6.4. Le rettifiche di valore delle attività e delle passività finanziarie.

# 1. Premessa.

Il presente capitolo è dedicato agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli articoli 2424 e 2425 cod. civ.

Lo stato patrimoniale illustra la dimensione quantitativa e la composizione qualitativa del patrimonio dell'azienda alla data di chiusura del periodo amministrativo, misurato secondo le regole e le convenzioni contabili e giuridiche che governano la determinazione del risultato d'esercizio. Il patrimonio aziendale che trova rappresentazione nello stato patrimoniale è costituito dalle attività (che esprimono il valore contabile delle condizioni di produzione di cui l'azienda è dotata a valere per la gestione futura) e dalle passività (elementi negativi del patrimonio aziendale); la differenza tra le attività e le passività misura, in via complessiva e unitaria, il patrimonio netto contabile dell'azienda,

che è analiticamente suddiviso nelle quote-parti ideali del capitale e delle riserve.

Il conto economico illustra la dimensione quantitativa del risultato dell'esercizio e, sul piano qualitativo, l'articolazione delle componenti di ricavo e di costo che concorrono a formarlo.

In ambito ragionieristico il termine "schema" rinvia a un modello ordinato di rappresentazione dei valori indirizzato a soddisfare un obiettivo di conoscenza. Nella formazione del bilancio di esercizio, i valori patrimoniali e reddituali sono rispettivamente organizzati in "schemi" di stato patrimoniale e di conto economico che risultano variamente composti in base alla loro *struttura* e alla loro *forma*.

La *struttura* attiene alle modalità di aggregazione dei valori; la *forma* riguarda, invece, la loro rappresentazione. Per il conto economico, si hanno, ad esempio, schemi la cui struttura è a costi ricavi e rimanenze, a valore della produzione ovvero a costo del venduto, presentati in forma a sezioni contrapposte oppure in forma scalare.

La trattazione che segue muove dal richiamo delle regole-quadro dettate dal Legislatore a cui gli schemi di bilancio devono conformarsi; si sviluppa poi, in modo simmetrico, analizzando per lo stato patrimoniale e per il conto economico le caratteristiche di struttura dei documenti e il contenuto delle classi di valori nelle quali essi si articolano.

# 2. Le regole-quadro dettate dal Legislatore sull'articolazione degli schemi di bilancio.

Al fine di illustrare le regole-quadro fissate dal Legislatore in merito alla formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, giova muovere e dalla composizione e dall'articolazione degli schemi di bilancio. Per comodità di lettura essi sono riportati nelle Tabelle 1 e 2 che seguono.

TABELLA 1. Schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ.

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione fi-	A) Patrimonio netto: I — Capitale. II — Riserva da soprapprezzo delle azioni. III — Riserve di rivalutazione.

ATTIVO	PASSIVO
I — Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. III — Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III — Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese controllate; b) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d) verso imprese controllate; b) verso imprese controllate; b) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d) strumenti finanziari derivati attivi. Totale. Totale Immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I — Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	PASSIVO  V — Riserve statutarie. VI — Altre riserve, distintamente indicate. VII — Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII — Utili (perdite) portati a nuovo. IX — Utile (perdita) dell'esercizio. X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese controllate; 11) debiti verso imprese controllate; 12) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti.

#### IL BILANCIO DI ESERCIZIO

ATTIVO	PASSIVO
3) lavori in corso su ordinazione;	
4) prodotti finiti e merci;	
5) acconti.	
Totale.	
II — Crediti, con separata indicazione,	
per ciascuna voce, degli importi esigibili	
oltre l'esercizio successivo:	
1) verso clienti;	
2) verso imprese controllate;	
3) verso imprese collegate;	
4) verso controllanti;	
5) verso imprese sottoposte al controllo	
delle controllanti;	
5-bis) crediti tributari;	
5-ter) imposte anticipate;	
5-quater) verso altri.	
Totale.	
III — Attività finanziarie che non costi-	
tuiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni in imprese controllate;	
2) partecipazioni in imprese collegate;	
3) partecipazioni in imprese controllanti;	
3-bis) partecipazioni in imprese sottopo-	
ste al controllo delle controllanti;	
4) altre partecipazioni;	
5) strumenti finanziari derivati attivi;	
6) altri titoli.	
Totale.	
IV — Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali;	
2) assegni;	
3) danaro e valori in cassa.	
Totale.	
Totale Attivo Circolante (C).	
D) Ratei e risconti.	

Tabella 2. Schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ.

- A) Valore della produzione:
- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione:
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e Termine estratto capitolo contributi in conto esercizio.

#### CAPITOLO V

#### IL RENDICONTO FINANZIARIO

di Franco Dalla Sega

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'utilità del rendiconto finanziario. — 3. Il concetto di risorsa finanziaria di riferimento e la preferenza per la redazione del rendiconto finanziario in termini di liquidità. — 4. La classificazione dei flussi finanziari. — 5. Gli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario. — 6. La costruzione del rendiconto finanziario: un'esemplificazione. — 7. Il rendiconto finanziario proposto dai principi contabili internazionali.

#### 1. Premessa.

Solo un bilancio redatto in conformità alle regole generali risulta idoneo a fornire una « rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio » (art. 2423, comma 2, cod. civ.).

Il codice civile prevede a tal fine, al primo comma dell'art. 2423 che "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa"; analogamente l'art. 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, statuisce — in tema di redazione del bilancio consolidato di gruppo — che "Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa" (1).

Rammentandosi che, la situazione finanziaria dell'impresa ben

<sup>(1)</sup> Ulteriormente, l'art. 32 del d.lgs. n. 127/1991 prevede che "Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa".

difficilmente può essere « compiutamente » (²) desunta da uno strumento informativo con le caratteristiche del bilancio di esercizio, dato che tale situazione deriva da una « complessa elaborazione » sia di dati storici sia di dati prospettici e prevede una vera e propria « programmazione della gestione » (³), il **rendiconto finanziario**, come illustrato successivamente, costituisce la terza tavola di sintesi del sistema informativo di bilancio, in quanto il suo contenuto è complementare a quello dello stato patrimoniale e a quello del conto economico.

Nelle pagine precedenti, in sede di analisi del contenuto della nota integrativa (4), si è visto infatti che l'indicazione dei movimenti di ciascuna voce attinente alle immobilizzazioni nonché delle variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, se interpretata in chiave finanziaria, permette già di per sé l'espressione di un primo giudizio in ordine alla situazione finanziaria dell'impresa. Tali variazioni consentono di interpretare i caratteri essenziali della dinamica finanziaria dell'impresa nel periodo considerato (o meglio la sua evoluzione rispetto all'esercizio precedente). Se, se da un lato, importanti informazioni di natura finanziaria potrebbero essere desunte attraverso una riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari o attraverso un sistema coordinato di indici (ratios di bilancio), dall'altro è innegabile l'importanza della redazione di un autonomo prospetto contabile che presenti le cause di variazione. positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Tale prospetto è rappresentato dal rendiconto finanziario che — come in precedenza illustrato —, assieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa, costituisce il bilancio di esercizio (secondo le previsioni dell'art. 2423 cod. civ.). In particolare, dal rendiconto finanziario devono risultare (art. 2425-ter cod. civ. "l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci". È così in tal modo possibile rendere omogeneo, sequenziale e

<sup>(2)</sup> Sull'insufficienza del bilancio di esercizio ai fini della conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa, si veda P. Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, 1951, 13 e ss.

<sup>(3)</sup> Cfr. P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione, Giuffrè, 1998, 402.

<sup>(4)</sup> Cfr. in questo volume C. Sottoriva, La Nota integrativa, Capitolo VII.

più facilmente analizzabile il **flusso di liquidità** generato in un certo intervallo di tempo dal complesso di operazioni gestionali posto in essere dall'azienda (<sup>5</sup>).

Il rendiconto finanziario è disciplinato nel principio contabile nazionale OIC 10 che ne regola i criteri di redazione e di presentazione. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata, come illustrato successivamente, dalle disponibilità liquide.

# 2. L'utilità del rendiconto finanziario.

Il principio contabile nazionale OIC 10 precisa che il rendiconto finanziario è utile perché fornisce informazioni significative per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi (6).

Il rendiconto finanziario, in tal modo, consente di acquisire informazioni importanti avuto riguardo a:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
  - la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. Una corretta interpretazione della dinamica finanziaria d'impresa è

<sup>(5)</sup> Si rammenta che un flusso finanziario consiste nella variazione (finanziariamente rilevante) intervenuta negli elementi costitutivi due stati patrimoniali consecutivi; i flussi finanziari che trovano rappresentazione formale nel rendiconto finanziario costituiscono quindi fabbisogni di risorse finanziarie (flussi-uscita) e fonti di risorse finanziarie (flussi-entrata) intesi in senso dinamico di variazioni di valori nel tempo mentre nello stato patrimoniale sono rappresentati impieghi e fonti nel loro aspetto statico; cfr. più ampiamente U. Sostero-P. Ferrarese-M. Mancin, C. Marcon, L'analisi economico-finanziaria di bilancio, Quarta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2021.

<sup>(6)</sup> La completa analisi della dinamica finanziaria d'impresa, basata sull'utilizzo in chiave finanziaria del potenziale informativo del bilancio ordinario di esercizio, esula dalle finalità del presente contributo. Conseguentemente, nelle pagine che seguono ci si prefigge unicamente di chiarire alcuni concetti di base necessari al fine di comprendere lo scopo ed il significato della redazione del rendiconto finanziario alla luce di quanto previsto dai principi contabili nazionali e internazionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a C. Teodori, *Il rendiconto finanziario: ruolo informativo, analisi, interpretazione e modelli contabili*, Seconda edizione, G. Giappichelli, Torino, 2015.

di importanza fondamentale non solo ai fini dell'informativa esterna ma anche per una corretta pianificazione finanziaria («interna» all'azienda) delle entrate e delle uscite (7). Ouest'ultima richiede una corretta programmazione degli investimenti e una chiara illustrazione sia delle modalità con le quali le fonti di finanziamento sono state impiegate sia dell'entità dei flussi finanziari prodotti dalle diverse categorie di impieghi. In particolare, l'informativa sui flussi finanziari offre all'utilizzatore del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa e l'utilizzo di tali flussi nel periodo oggetto di osservazione. In altre parole, la sua funzione si estrinseca nella rappresentazione delle variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa durante l'esercizio, nella esplicitazione delle correlazioni esistenti fra investimenti e fonti di finanziamento, nella evidenziazione delle risorse finanziarie che si sono rese disponibili nel periodo amministrativo di riferimento e nella illustrazione delle relative modalità di impiego al fine di offrire al ai destinatari del bilancio tutti gli elementi per valutare le condizioni di equilibrio monetario e finanziario riconducibili all'impresa alla chiusura dell'esercizio.

Come in precedenza accennato, occorre osservarsi che alcune informazioni di carattere finanziario, si ricavano anzitutto dalla contrapposizione dei « saldi » di bilancio al termine dell'esercizio con quelli al termine dell'esercizio precedente o dal dettaglio in ordine alle principali operazioni (accadimenti) aziendali che nel corso dell'esercizio quel saldo hanno concorso a determinare, dettaglio che può essere dedotto dalla lettura della nota integrativa. Ulteriormente, gli schemi obbligatori di stato patrimoniale prevedono che:

— per le diverse categorie di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sia data autonoma indicazione di quanto potrà essere ri-

<sup>(7)</sup> L'analisi delle variazioni dei valori contenuti nelle tavole di sintesi del bilancio di esercizio rende opportuna una distinzione tra il concetto di *variazione* di *causa della variazione*; in particolare:

<sup>—</sup> la variazione contabile di una classe di valori o di un aggregato di classi di valori si ottiene semplicemente comparando la situazione patrimoniale di inizio e di fine periodo;

<sup>—</sup> la causa della variazione, cioè il flusso, si ottiene sottoponendo ad opportuna elaborazione le variazioni precedenti.

Al fine di sviluppare l'analisi della dinamica finanziaria e costruire il rendiconto finanziario si ren**Termine estratto capitolo**ne delle variazioni contabili in

#### CAPITOLO VI

#### LE VALUTAZIONI

di Angelo Palma

Sommario: 1. Considerazioni metodologiche preliminari sulle valutazioni. — 1.1. I possibili criteri di valutazione. — 1.2. Le matrici in tema di bilancio e di valutazioni nelle soluzioni giuridiche. — 1.3. Il sistema delle norme civilistiche sulle valutazioni. — 2. La valutazione delle immobilizzazioni materiali. — 2.1. Il significato. — 2.2. La valutazione. — 2.2.1. Il valore da ammortizzare. — 2.2.1.1. Il costo di acquisto. — 2.2.1.2. Il costo di produzione. — 2.2.1.3. La verifica di congruità del costo di produzione, ovvero del valore iniziale nelle costruzioni in economia. — 2.2.1.4. Tematiche particolari: i costi di manutenzione e i contributi in conto impianti. — 2.2.2. La vita utile del bene. — 2.2.2.1. Le relazioni tra la vita utile e il processo d'ammortamento. Il piano d'ammortamento. — 2.2.3. La determinazione sistematica dell'ammortamento. — 2.2.4. La svalutazione per perdita durevole di valore. — 2.2.5. La ripresa di valore. — 3. La valutazione delle immobilizzazioni immateriali. — 3.1. Premessa. — 3.2. Il significato, la classificazione e l'iscrizione in bilancio. — 3.3. La valutazione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di sviluppo: considerazione generali. — 3.3.1. I costi di impianto e di ampliamento. — 3.3.2. I costi di ricerca e di sviluppo. — 3.4. I diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti simili. — 3.5. L'avviamento. — 3.6. Le altre immobilizzazioni. — 3.7. Gli oneri accessori sui finanziamenti. — 3.8. I lavori in corso e gli acconti. — 4. La valutazione delle rimanenze di magazzino. — 4.1. Considerazioni metodologiche. — 4.2. Introduzione sulla disciplina delle rimanenze di magazzino. — 4.3. Il significato, la classificazione e l'iscrizione in bilancio. — 4.4. I criteri di valutazione. — 4.4.1. Il costo di acquisto o di produzione. — 4.4.2. Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. — 4.4.3. I metodi applicativi (lifo, fifo, costo medio ponderato). — 4.4.4. La continuità nell'adozione del metodo applicativo. — 4.4.5. Considerazioni conclusive sui metodi applicativi. — 4.4.6. La svalutazione e il ripristino di valore. — 5. La valutazione dei lavori in corso su ordinazione. — 5.1. Significato e tipologie di contratto. — 5.2. Le commesse a breve termine. Le commesse in perdita. — 5.3. La contabilizzazione dei corrispettivi fatturati a titolo definitivo, degli anticipi e degli acconti. — 6. La valutazione dei crediti e dei debiti. — 6.1. Il significato e la classificazione dei crediti. — 6.1.1. Il significato. — 6.1,2. La classificazione. — 6.2. Il significato e la classificazione dei debiti. — 6.2.1. Il significato. — 6.2.2. La classificazione. — 6.3. La valutazione dei crediti e dei debiti. — 6.4. La svalutazione dei crediti per perdita di valore. — 7. La valutazione delle poste in valuta estera. — 7.1. Considerazioni preliminari. — 7.1.1. L'iscrizione iniziale. — 7.1.2. Le operazioni in valuta sorte e concluse nell'esercizio. — 7.1.3. Le operazioni in valuta sorte e non concluse nell'esercizio. — 7.2. I lavori in corso su ordinazione in valuta. — 8. La valutazione dei titoli di debito e delle partecipazioni. — 8.1. Considerazioni preliminari sulla classificazione giuridica ed economica dei titoli di debito e delle partecipazioni ai fini dell'iscrizione nel bilancio. — 8.2. La valutazione e la svalutazione delle partecipazioni rientranti nell'attivo circolante. — 8,3. La valutazione e la svalutazione dei titoli di debito rientranti nell'attivo circolante. — 8.4. La valutazione dei titoli di debito immobilizzati. — 8.5. La valutazione delle partecipazioni immobilizzate non qualificate. — 8.6. La svalutazione dei titoli di debito immobilizzati. — 8.7. La svalutazione delle partecipazioni immobilizzate non qualificate. — 8.8. Il cambiamento di destinazione. — 8.9. La valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate. — 8.9.1. Le nozioni di impresa controllata e di impresa collegata. — 8.9.2. Il criterio del costo. — 8.9.3. La svalutazione e il ripristino di valore. — 8.9.4. Il metodo del patrimonio netto. — 8.9.4.1. Aspetti generali. — 8.9.4.2. Le ragioni della previsione del metodo del patrimonio netto e le partecipate alle quali il metodo è applicabile. — 8.9.4.3. Le modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto. — 8.9.4.4. L'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto. — 8.9.4.5. L'applicazione in via continuativa del metodo del patrimonio netto. — 9. I fondi per rischi ed oneri. — 9.1. Il significato e l'identificazione. — 9.2. L'iscrizione e la classificazione in bilancio. — 9.3. La valutazione.

# 1. Considerazioni metodologiche preliminari sulle valutazioni.

Il bilancio di esercizio è strumento di informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda al termine del convenzionale periodo amministrativo mediante la determinazione congiunta del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento.

La separazione convenzionale del fluire continuo della gestione aziendale in periodi amministrativi comporta che, al termine di ciascun periodo, siano in corso di svolgimento cicli economici e finanziari, operazioni di investimento e di finanziamento.

A ciò consegue che, accanto a quantità-valori di determinazione oggettiva, correlate ad operazioni sorte e concluse nell'esercizio in base a prezzi e volumi negoziati sul mercato, vi siano valori soggettivi, correlati alle operazioni in corso, ovvero sorte e non concluse alla fine del periodo amministrativo che derivano da stime e congetture, che comportano complessi problemi di valutazione finalizzati alla determinazione del reddito di esercizio e del correlato capitale di gestione.

La valutazione non porta con sé un dato certo, inequivocabile; è una stima effettuata da esperto, che genera una configurazione di valore

riferita ad una specifica categoria contabile, in un determinato momento, tenuto presente lo scopo per cui è effettuata la valutazione.

Si evidenziano di seguito le sintetiche precisazioni metodologiche di derivazione aziendalista sulle valutazioni relative alla formazione del bilancio di esercizio:

- l'unità economica nel tempo e nello spazio della gestione porta con sé che tutte le operazioni e i processi di gestione siano interdipendenti. Ne segue che, pur considerata l'esigenza della determinazione analitico-distinta degli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio aziendale, questi presentano la caratteristica della complementarietà, in quanto sistema di valori;
- le valutazioni di bilancio sono sempre caratterizzate da **soggettività**, in quanto basate, non solo sull'osservazione della realtà storica, ma anche e soprattutto dell'evoluzione prospettica della gestione, considerate le condizioni interne ed esterne (mercato e ambiente), che costituiscono il sistema di vincoli o di opportunità;
- la soggettività delle valutazioni di bilancio deriva dall'incertezza che si correla alle previsioni future e alle probabilità di verificazione di un accadimento futuro e dalla indeterminatezza che concerne le modalità di misurazione di un accadimento in dipendenza delle ipotesi assunte.
- in questo contesto si è soliti distinguere i **valori stimati** e i **valori congetturati**. I primi sono valori che derivano da ipotesi soggettive che, in momento successivo, possono essere riscontrate e verificate nei risultati. Essi riguardano, ad esempio, i valori relativi alle rimanenze e ai crediti. I secondi possono essere apprezzati solo con riguardo alla fondatezza delle ipotesi assunte e alla correttezza del conseguente processo di attribuzione di valori. Essi riguardano valori comuni a più esercizi e, in quest'ambito, in particolare il processo di ammortamento delle immobilizzazioni;
- sempre sul piano metodologico occorre tener presente la distinzione tra **principio di valutazione** e **criterio di calcolo** o applicativo. Il primo riguarda l'idea guida del processo di valutazione (es. il costo); il secondo riguarda la traduzione concreta del principio per pervenire al valore (es. il costo storico, il costo corrente);
- pur in presenza della soggettività e dell'incertezza, quali elementi caratteristici nelle stime di fine esercizio, devono essere tenuti presenti tre riferimenti nelle valutazioni di bilancio:
- l'attendibilità delle stime utilizzate, correlata alle fonti d'informazione, interne e esterne all'azienda;

- la trasparenza del processo di stima;
- la **continuità** nei criteri di valutazione.
- diversi sono i criteri che, in astratto, possono costituire riferimento per le valutazioni nella determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento; la scelta è in stretta relazione alle caratteristiche economico-tecniche e alla funzionalità dell'elemento oggetto di valutazione, nonché alla situazione dell'azienda, al mercato e alla prevedibile sua evoluzione.

I criteri di valutazione in astratto utilizzabili sono indicati di seguito.

# 1.1. I possibili criteri di valutazione.

#### Essi sono:

- il **costo di acquisto**, che corrisponde al costo sostenuto, ossia alle risorse utilizzate per acquisire un bene o un servizio;
- il **costo di produzione**, che è una grandezza empirica e che corrisponde al costo sostenuto per produrre un bene.

Sulle ragioni dell'adozione del costo quale criterio base nelle valutazioni di bilancio si rinvia al successivo paragrafo 1.2.;

- il **valore nominale**, che corrisponde al valore facciale di un diritto (es. credito) o di una obbligazione (es. debito);
- il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, che corrisponde al valore che si stima di poter realizzare in occasione della vendita di un bene, di un prodotto o di merce;
- il **prezzo corrente**, che corrisponde al prezzo di mercato di un bene alla data in cui si effettua la valutazione;
- il **valore di presumibile realizzo** (dei crediti), che corrisponde alla somma che si stima di poter incassare al momento della riscossione di un credito;
- il valore attuale, che è espresso da una sequenza di flussi di cassa di durata determinata, ovvero esigibile a data fattura, attualizzati con un apposito tasso di sconto. Si utilizza per la valutazione di determinate attività o passività finanziarie; ad esempio, per i fondi pensione;
- il metodo del patrimonio netto, che si utilizza per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate; partendo dal costo, a cui all'inizio è iscritta la partecipazione, è aggiornato nel o negli esercizi Termine estratto capitolo, per la quota di capitale